



DETERMINAZIONE N. 94 DEL 30.07.2020

Oggetto: Affidamento incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Tenuto presente il Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81, concernente norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera b), dell'art. 17 del citato decreto, concernente la designazione da parte del datore di lavoro del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, nonché il comma 1 e il comma 4 dell'art. 31 del citato decreto, relativi al servizio in argomento e alla nomina di un esterno in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento del servizio;

Visto l'art. 35 della L. R. 7.3.1997, n. 6, come modificato dall'art. 11 della L. R. 15.5.2000, n. 10, il quale attribuisce ai capi degli uffici periferici, nella qualità di datori di lavoro, i poteri decisionali di spesa concernenti la sicurezza sul posto di lavoro;

Preso atto che le convenzioni per il servizio in argomento a suo tempo stipulate dalle preesistenti Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa sono scadute;

Preso atto della necessità di provvedere, pertanto, alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione per la nuova Camera di Commercio del Sud est Sicilia, tenendo conto della presenza di tre sedi in tre città diverse e con un numero di personale differente;

Rilevato che nell'organico della Camera non esistono figure professionali che possono provvedere a quanto necessita e che, pertanto, occorre rivolgersi a professionalità esterne, tenendo conto che tale incarico, ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 557368 del 12.10.2004 e successive, non è considerata consulenza e non è quindi oggetto della normativa sul contenimento della spesa per incarichi di collaborazione e di consulenza;

Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n. 8, con la quale è stata sancita l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi provvedimenti d'attuazione del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, a far data dalla entrata in vigore dello stesso;

Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;

Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;



Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L.R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;

Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;

Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;

Preso atto, da una ricerca effettuata su Consip s.p.a., che risulta sospesa una convenzione per il servizio in argomento in conseguenza di un ricorso;

Rilevato che, ai sensi alle predette disposizioni, al fine di coniugare efficienza ed economicità appare opportuno per la scelta del professionista ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica mediante la predisposizione di un bando unico per la durata di un triennio con importi differenti per le tre sedi, tenendo conto del diverso numero di dipendenti per ogni sede;

Rilevato, in ordine al prezzo da porre a base d'asta, di fissare lo stesso sulla base dei calcoli contenuti nella predetta convenzione Consip, alla luce delle disposizioni che prevedono l'utilizzo delle convenzioni per prezzo e qualità;

Dato atto che il valore stimato dell'appalto per tutti e tre i lotti, viene stabilito in via presuntiva, quale parametro di riferimento per l'acquisizione del CIG, in Euro 23.265,96;

Preso atto che l'art. 40 del citato D. Lgs n. 50/2016, come recentemente modificato, prevede la comunicazione elettronica tra le stazioni appaltanti e le imprese in occasione di gare, nonché la facoltà concessa dall'art. 52 dello stesso decreto di utilizzare altri strumenti non elettronici e tradizionali, nel rispetto della trasparenza e della riservatezza;

Visto lo schema di bando di gara e il collegato capitolato d'oneri, come predisposto dall'Ufficio;



D E T E R M I N A

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, è autorizzata la procedura aperta, mediante bando pubblico per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione della nuova Camera di Commercio, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, per un periodo di tre anni, sulla base dello schema di bando di gara e del capitolato d'oneri, le cui copie vengono **allegati** alla presente;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" – Provvedimenti del Segretario Generale e nella sottosezione "Bandi e contratti" - Delibere e determine a contrarre".

Il Segretario Generale f. f.

Dott. Rosario Condorelli